

## LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI FEBBRAIO

### IN PRIMO PIANO

#### CORONAVIRUS LE PRIME MISURE DEL GOVERNO DRAGHI

Publicato sulla **Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 45 del 23.02.2021** il **decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021**. Si tratta del primo decreto sull'emergenza Coronavirus del governo Draghi, già in vigore dal 24 febbraio 2021. Con il decreto viene prorogato il divieto di spostamento tra Regioni e Province autonome (in scadenza il 25 febbraio come previsto dal decreto legge n. 12/2021) al giorno 27 marzo 2021. Rimangono comunque consentiti gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, così come nei casi di rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Tra le novità, sempre con riferimento temporale fino al prossimo 27 marzo, si sancisce il divieto di spostamento verso le abitazioni private altrui – salvo per i consueti motivi di lavoro, necessità o salute – nelle zone rosse. Tali spostamenti rimangono permessi nelle zone gialle all'interno del territorio regionale, mentre per le zone arancioni saranno limitati in ambito comunale verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno tra le ore 05:00 e le 22:00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. In zona arancione deroga concessa, sempre limitatamente al territorio regionale, agli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Infine, il decreto legge modifica la caratterizzazione delle zone di rischio contenuta nel decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 (cosiddetto decreto Riapertura) con la nuova descrizione di "Zona bianca" e i requisiti delle altre zone.

- a) "Zona bianca", le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
- b) "Zona arancione", le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;
- c) "Zona rossa", le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
- d) "Zona gialla" le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).



## ISA: APPROVATE LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

---

Con il **decreto del 2 febbraio 2021** del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 33 del 9 febbraio 2021**, sono state approvate le nuove ulteriori cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d'imposta 2020. Ricordiamo, che l'articolo 148 del decreto legge n. 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio) ha previsto che, per l'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, la società SOSE definisca specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati, conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli ISA.

Il decreto stabilisce che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA in vigore per lo stesso periodo d'imposta (ossia i 175 ISA comprensivi di quelli per cui dovrebbe essere approvata a breve la revisione), non si applicano nei confronti dei soggetti:

- che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente;
- che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
- che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati in un apposito elenco allegato al decreto.

Nell'elenco dei codici Ateco esclusi dall'applicazione degli ISA, compaiono 85 attività che riguardano essenzialmente i settori del commercio e dei servizi.



## ASSEGNI ANF IN CASSA INTEGRAZIONE

---

Con il **messaggio n. 833 del 25 febbraio 2021** l'**Inps** fornisce chiarimenti sulle modalità di richiesta degli assegni al nucleo familiare (ANF) da parte dei lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, in caso di sospensione e/o riduzione dell'attività produttiva e di indennità di mancato avvio. L'Istituto ricorda che a decorrere dal 1° aprile 2019 la presentazione della domanda di ANF per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo può essere fatta esclusivamente in modalità telematica tramite procedura denominata "ANF DIP" e che la stessa si utilizza anche in caso di assegno con pagamento diretto da parte dell'**Inps** spettante durante i periodi di CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, ASO o indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA). Ogni lavoratore beneficiario di sostegno al reddito, pertanto, deve inviare tramite l'apposita procedura la richiesta di "ANF DIP" annuale per il periodo che, attualmente, va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 e, analogamente, per i periodi precedenti o successivi. In caso di nucleo monoparentale o di separazione/divorzio - specifica l'Istituto - è necessario presentare, precedentemente all'istanza di "ANF DIP", la domanda di "Autorizzazione ANF". L'importo teoricamente spettante calcolato dall'Istituto dovrà essere riparametrato dal datore di lavoro nei modelli "SR41" o "SR43" semplificati, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento e non dovrà mai superare quello reso nella procedura "ANF DIP". In caso di incoerenza dei dati, la richiesta di pagamento sarà sottoposta a verifica a cura della Struttura territoriale **Inps** competente, che potrebbe valutare di procedere con il pagamento della prestazione escludendo il pagamento dell'importo a titolo di ANF.

## INCENTIVO IREC: POSSIBILE RECUPERARE BENEFICIO ARRETRATO

---

Con il **messaggio n. 832 del 25 febbraio 2021** l'**Inps** fornisce indicazioni in merito all'esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato (c.d. incentivo IREC), introdotto dal decreto Agosto, e sulle modalità di recupero nella denuncia contributiva Uniemens del beneficio arretrato. In particolare, l'Istituto comunica che è stata

ulteriormente ampliata la validità del codice causale "L537", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 D.L. 104/2020", prevedendo la possibilità di esporre come importo arretrato dell'incentivo anche l'importo dell'esonero relativo alla mensilità di novembre e dicembre 2020.

## **PRECISAZIONI SUI CRITERI DI ACCESSO AI TRATTAMENTI DI ASSEGNO ORDINARIO FIS E FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI**

---

Con il **messaggio n. 769 del 23 febbraio 2021** l'**Inps** chiarisce che per le aziende rientranti nel campo di applicazione del FIS, nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali che prevedono il requisito occupazionale, l'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione. Tale condizione riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l'accesso all'assegno ordinario ai sensi del decreto Agosto e del decreto Ristori. Per i datori di lavoro che hanno già richiesto l'assegno ordinario in base al decreto Agosto e al decreto Ristori, invece, ai fini della valutazione delle istanze presentate ai sensi della L. n. 178/2020 - per periodi che presentino o meno soluzione di continuità - si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda.

## **BONUS ASILO NIDO 2021: ONLINE LA PROCEDURA PER LE ISTANZE**

---

È online la procedura che consente di presentare e consultare le domande per l'accesso al bonus asilo nido 2021. Dunque, i genitori di figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016, potranno accedere a un bonus per sostenere le spese per l'asilo nido o un contributo per il supporto, presso la propria abitazione, per bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie. A comunicarlo è l'**Inps** con il **messaggio n.802 del 24 febbraio 2021**. La domanda - si legge - deve essere presentata telematicamente sul sito Inps, da fine febbraio al 31 dicembre 2021, dal genitore che sostiene l'onere e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2021, per le quali si intende ottenere il beneficio. Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette. Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all'atto della domanda devono essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2022. In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito dell'allegazione della ricevuta di pagamento. Necessario per la domanda di contributo per l'introduzione di forme di supporto domiciliare, invece, che il genitore convivente assieme alla domanda presenti un'attestazione del pediatra, che dichiari per l'intero anno l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido a causa di una grave patologia cronica. L'Istituto spiega poi che il

richiedente che intenda fruire del beneficio per più figli deve presentare una domanda per ciascuno di essi e che, in caso in cui sia già presente in procedura una domanda di Bonus asilo nido presentata nel 2020, la domanda per l'anno in corso potrà essere inoltrata confermando o modificando i dati esistenti. Indicati, inoltre, nel messaggio gli importi del contributo, calcolati in base all'ISEE e le modalità di erogazione.

## **ANF, MAGGIORAZIONE PROVVISORIA PER INABILI**

---

Con il **messaggio n. 754 del 22 febbraio 2021** l'Inps comunica che, in materia di assegno per il nucleo familiare, il riconoscimento della maggiorazione degli importi in caso di nucleo con componenti minorenni inabili o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, sarà accolto provvisoriamente in attesa della conclusione dell'iter sanitario di revisione rallentato per via della fase emergenziale legata alla crisi da Covid-19. Il riconoscimento del diritto alle maggiorazioni degli importi ANF, previsto dal decreto legge n. 69/1988, è infatti vincolato alla preventiva autorizzazione da parte delle Strutture territoriali dell'Inps, acquisito il parere dell'Ufficio medico legale. Tuttavia, la sospensione delle visite per l'accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinata dalla fase emergenziale in corso, sta comportando il dilatarsi dei tempi di attesa per il rinnovo dell'autorizzazione alla maggiorazione degli importi ANF. Qualora all'esito della revisione - conclude l'Istituto - l'inabilità al lavoro del componente del nucleo familiare fosse confermata la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.

## **DECONTRIBUZIONE SUD: ISTRUZIONI INPS**

---

Con la **circolare n. 33 del 22 febbraio 2021** l'Inps, ricevuto il nulla osta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito della autorizzazione della Commissione Europea, comunica le istruzioni per usufruire dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud. L'agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente (con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e dei settori non contemplati dall'art.1, comma 162 della Legge di Bilancio 2021) a condizione che la sede di lavoro, ovvero l'unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori, sia collocata in una delle Regioni (Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia) che possono avere accesso al beneficio. La percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari al 30% della contribuzione mensile dovuta fino al 31 dicembre 2025; al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027; al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'Inail;

- il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
- il contributo ai Fondi di solidarietà e ai Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

L’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, ma resta subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva. Con il **messaggio n. 831 del 25 febbraio 2021** l’Inps ha poi comunicato le modalità di recupero, tramite conguaglio nella denuncia contributiva Uniemens, dell’agevolazione. In particolare, il recupero della decontribuzione arretrata può essere effettuato con il flusso di competenza del mese di febbraio o di marzo, e dunque entro il 30 aprile 2021. In particolare, nell’elemento <ImportoArrIncentivo> potranno essere indicati gli importi dell’esonero relativi sia al mese di gennaio che di febbraio 2021. I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure, con il codice “L543”, avente il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020 – mese di gennaio/febbraio 2021”.

## ESONERO PER LE ASSUNZIONI DI DONNE LAVORATRICI

---

Con la **circolare n. 32 del 22 febbraio 2021** l’Inps pubblica le prime istruzioni sull’esonero nella misura del 100% per le assunzioni di donne lavoratrici. L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per il biennio 2021-2022 e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. La Legge di Bilancio 2021, infatti, ha modificato la misura dell’incentivo, introdotto dalla legge Fornero, fermo restando il requisito dell’incremento occupazionale netto. Lo sgravio contributivo spetta se si assume a tempo determinato o indeterminato nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. La platea dei datori di lavoro beneficiari dello sgravio è molto ampia: tutti i datori di lavoro del settore privato, anche se non imprenditori e anche quelli appartenenti al settore agricolo.

## INDENNITÀ COVID, ISTRUZIONI PER RIESAME DOMANDE

---

Con il **messaggio n. 734 del 19 febbraio 2021**, l’Inps chiarisce le modalità di gestione delle istruttorie relative ad eventuali riesami delle domande per indennità Covid-19 previste dagli articoli 15 e 15-bis del decreto Ristori, legge n.137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, spettante ai lavoratori stagionali, in

somministrazione e a tempo determinato, dei settori del turismo degli stabilimenti termali; dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; intermittenti; autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio e dello spettacolo. L'Istituto, dopo aver fornito chiarimenti sulle verifiche da eseguire prima di richiedere il riesame, specifica che per procedere è necessario utilizzare l'allegato n. 1 al messaggio. Inoltre, evidenzia che la procedura utilizzata è stata realizzata per consentire un'istruttoria centralizzata mediante controlli automatici sui requisiti e sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Per conoscere gli esiti della domanda e le motivazioni di eventuali rifiuti il cittadino o patronato, munito di apposite credenziali, dovrà effettuare il seguente percorso sul sito Inps: "Covid-19: tutti i servizi" - "Indennità 600/1000 euro" - "Esiti". Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni (ovvero 11 marzo 2021), decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla data di notifica della reiezione, se successiva), per consentire l'eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l'interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta. Altra modalità di invio della documentazione alla struttura territoriale di competenza è la casella di posta dedicata *riesamebonus600.nomesede@inps.it*. Infine, - conclude il messaggio - per tutte le "reiezioni forti" il richiedente può proporre azione giudiziaria.

## LICENZIAMENTI, SÌ ALLA NASPI ANCHE IN CASO DI UNA SOLA FIRMA SINDACALE

---

Con il **messaggio n. 689 del 17 febbraio 2021** l'**Inps** risponde ad alcuni dubbi interpretativi circa la deroga al blocco dei licenziamenti prevista dal decreto Agosto e a seguito del diniego delle domande di indennità NASpl, laddove presente una sola firma all'accordo collettivo aziendale sottostante alla risoluzione consensuale, da parte di diverse strutture territoriali dell'Istituto. Ai fini della validità dell'accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ai sensi della Legge di Bilancio 2021, ciò che rileva non è la sottoscrizione dell'accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione anche da parte di una sola di queste organizzazioni, nonché l'adesione all'accordo da parte del lavoratore. Quest'ultima condizione consente, infatti, per espressa previsione normativa, l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpl, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal D.Lgs. n. 22/2015. Il chiarimento sulla corretta interpretazione in materia di preclusioni e sospensioni di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

## AMMORTIZZATORI SOCIALI, NOVITÀ 2021

---

Con la **circolare n. 28 del 17 febbraio 2021** l'**Inps** illustra le novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali previste dalla Legge di Bilancio 2021 che prevede un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO). Tutti i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.

La nuova disciplina, però per la prima volta, differenzia l'arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti nel seguente modo:

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Per le domande inerenti alle 12 settimane tutti i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale "Covid-19 l. 178/20". L'Istituto precisa che non ci sono variazioni nella modalità di presentazione delle richieste: per i periodi iniziati a gennaio le domande vanno presentate entro il mese successivo all'inizio del trattamento. Ugualmente per la trasmissione dei dati relativi al pagamento diretto dei trattamenti o al saldo resta fissato l'obbligo di invio entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure entro il trentesimo giorno dalla data di notifica del provvedimento di concessione, se più favorevole all'azienda.

Trascorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. L'Istituto ricorda che vengono prorogate:

- per gli anni 2021 e 2022 ed entro determinati limiti di spesa, la possibilità, per le imprese che cessano l'attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi;
- per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
- per il biennio 2021-2022 – la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, e con rilevanti problematiche occupazionali, di

richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente.

Rifinanziate, inoltre, le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center.

## **ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO CIG**

---

Con la **circolare n. 24 dell'11 febbraio 2021** l'**Inps** fornisce le prime indicazioni in merito allo sgravio contributivo alternativo all'utilizzo degli ammortizzatori sociali Covid, introdotto dal decreto Ristori. Quest'ultimo provvedimento ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza da Covid-19, per un periodo massimo di quattro settimane, da fruire entro il 31 gennaio 2021 e nei limiti delle ore di integrazione salariale già effettuate nel mese di giugno 2020. L'Istituto, nel fornire le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, ricorda che l'applicazione del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, all'esito della quale verranno emanate le istruzioni per la fruizione dello sgravio in questione, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

## **RISOLUZIONE DOPO ACCORDO COLLETTIVO E REVOCA**

---

Con il **messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021** l'**Inps** chiarisce gli obblighi contributivi nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e di revoca del licenziamento, ovvero dalle ipotesi escluse dal blocco generalizzato di interruzione dei rapporti di lavoro per l'emergenza Covid, così come confermato dalla Legge di Bilancio 2021. In particolare, l'Istituto analizza gli aspetti pratici delle disposizioni previste dal decreto Agosto, all'articolo 14, in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore che aderisce consensualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di un accordo di incentivo all'esodo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, impone al datore di lavoro il pagamento del ticket licenziamento. Tale obbligo sussiste sino al 31 marzo 2021 (salvo ulteriori proroghe) e prescinde dall'eventuale richiesta di NASpl da parte del lavoratore che ha aderito. Nel messaggio l'Istituto spiega, inoltre, che le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute con tale modalità, dal 15 agosto 2020, devono essere espresse all'interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione "2A". Infine, ricorda che il contributo deve essere versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la fine del rapporto del lavoro e, per le cessazioni avvenute prima

di tale messaggio, entro e non oltre la denuncia mensile di marzo 2021. In caso di revoca di licenziamento effettuata nel periodo 15 agosto-13 ottobre 2020 il rapporto di lavoro deve considerarsi sospeso dalla data del licenziamento a quello della sua revoca e per tutta la durata dell'integrazione salariale al termine del quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi per il datore di lavoro. Durante il trattamento di integrazione salariale restano a carico del datore di lavoro le quote TFR maturate dal lavoratore e, a seguito della revoca, viene meno per il datore il versamento del *ticket* di licenziamento. Pertanto, i datori di lavoro che hanno assolto l'obbligo di versamento, in conseguenza dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avranno diritto al recupero dell'importo versato.

## **AL VIA DOMANDE PER CONGEDO STRAORDINARIO GENITORI CON FIGLI IN DAD**

---

Con il **messaggio n. 515 del 5 febbraio 2021** l'**Inps** comunica che è disponibile la procedura per l'invio online delle domande di congedo straordinario per sospensione dell'attività didattica in presenza. Il congedo si rivolge ai genitori, lavoratori dipendenti, di figli frequentanti le classi seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado situate nelle "zone rosse" e ai genitori di figli in situazione di disabilità grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza. I beneficiari del congedo ricevono un'indennità del 50% della retribuzione per i giorni di chiusura delle scuole. La domanda, che può riguardare periodi di sospensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma non anteriori al 9 novembre 2020, dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il portale web dell'Istituto, attraverso il Contact center o patronati.

## **FEDERAZIONI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE: RIPRESA CONTRIBUTI SOSPESI**

---

Con la **circolare n. 16 del 5 febbraio 2021** l'**Inps** fornisce le istruzioni per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche sospesi dall'art.1, comma 36 della L. n. 178/2020. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. L'Istituto specifica, infine, che entro la stessa decorrenza dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

## GESTIONE SEPARATA: ALIQUOTE 2021

---

Con la **circolare n. 12 del 5 febbraio 2021** l'**Inps** comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2020 dagli iscritti alla Gestione Separata. La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Debutta l'aliquota aggiuntiva di finanziamento dell'ISCRO, novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021. La nuova aliquota dello 0,26% è dovuta esclusivamente dai professionisti che esercitano l'attività di lavoro autonomo in via abituale ed iscritti alla Gestione separata Inps, che autofinanziano la cassa integrazione sperimentale prevista per le partite Iva. L'aliquota ISCRO passerà poi allo 0,51% per il 2022 e per il 2023. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell'onere contributivo. Infine, il testo conferma che, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l'anno 2021, l'aliquota è ferma al 24% sia per i collaboratori e le figure assimilate, sia per i professionisti.



## **AUTOTRASPORTO: FORFETTIZZAZIONE STRAORDINARIO SUL LUL**

---

Con la **nota prot. n. 337 del 24 febbraio 2021** l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** interviene in merito alle modalità di registrazione sul LUL dell'orario di lavoro straordinario nell'ambito dell'autotrasporto, qualora siano intervenuti accordi sindacali di forfettizzazione. L'INL chiarisce che l'eventuale forfettizzazione delle trasferte e degli straordinari operata da accordi sindacali aziendali sulla scorta del nuovo CCNL, pur avendo riflessi di tipo retributivo, non modifica l'obbligo di registrazione puntuale delle prestazioni orarie dei conducenti sul libro unico del lavoro. Pertanto, non appare coerente, pur nell'ottica di semplificazione degli adempimenti, una rilevazione semplificata della sola presenza/assenza al lavoro dell'autotrasportatore attraverso l'apposizione della lettera "P" (ovvero "A") sul LUL, nonostante in tali casi l'esatta specifica della durata della prestazione lavorativa resa in regime di straordinario non è necessaria per la determinazione della relativa retribuzione. In considerazione dell'obbligo di aggiornamento quadrimestrale del LUL per le imprese di autotrasporto che applicano un orario di lavoro multiperiodale, infatti, tali registrazioni hanno rilevanza pubblicistica e sono volte a consentire il controllo successivo degli organi di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di orario di lavoro e a verificare la coerente e corretta registrazione dei tempi di guida e riposo ricavabili dai dati dell'apparecchio cronotachigrafico.

## **SOCIETÀ IN HOUSE RICORSO AL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO**

---

Con la **nota prot. n. 301 del 18 febbraio 2021** l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** chiarisce che è applicabile ai lavoratori dipendenti di società *in house*, raggiunti da un provvedimento disciplinare, l'art. 7, commi 6 e 7, della l. 300/1970, in base al quale "...il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima

occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro". Occorre ricordare che il decreto legislativo n. 175/2016, che identifica le fonti di disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico, prevede l'applicabilità del regime privatistico del rapporto di lavoro anche ai dipendenti delle società a controllo pubblico fintantoché non si palesi una deroga espressamente dettata dal legislatore; deroga che, attesa la sua natura, dovrà essere oggetto di stretta interpretazione. Al riguardo, l'Ispettorato precisa come le deroghe alla disciplina privatistica dei rapporti di lavoro, riguardino soltanto le assunzioni e la retribuzione. Non essendo possibile individuare alcuna norma specifica che in materia di provvedimenti disciplinari intimati ai lavoratori dipendenti di società *in house* deroghi alla normativa generale prevista per i rapporti di lavoro privati, sarà quindi applicabile nei loro confronti la relativa disciplina sulle impugnazioni, ivi compresa quella concernente la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato ex art. 7, commi 6 e 7, della L. n. 300/1970.

## **LAVORO INTERMITTENTE PRECISAZIONI SUL CAMPO DI APPLICAZIONE**

---

Con la **circolare n. 1 dell'8 febbraio 2021** l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** precisa, nell'ambito del lavoro intermittente, che la contrattazione collettiva individua le sole "esigenze" che giustificano il ricorso al lavoro intermittente, ma non può interdire il ricorso a tale tipologia contrattuale. Dunque, nell'ambito dell'attività di vigilanza, non verranno prese in considerazione eventuali clausole sociali che si limitino a "vietare" il ricorso al lavoro intermittente. In tali casi – ferme restando le indicazioni già fornite in merito ai contratti sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi – occorrerà quindi verificare se il ricorso al lavoro intermittente sia invece ammissibile in virtù della applicazione delle ipotesi c.d. oggettive individuate nella tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 ovvero delle ipotesi c.d. soggettive, ossia "con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni". La sentenza della Cassazione – precisa l'INL – non incide su quanto già indicato dal Ministero del Lavoro per il settore dell'autotrasporto, ovvero che, alla luce delle ipotesi c.d. oggettive, la discontinuità è riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico.

## **NONA SALVAGUARDIA ESODATI: DOMANDE ALLE ITL ENTRO IL 02.03.2021**

---

Con la **nota n. 860 del 5 febbraio 2021** l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** fornisce le indicazioni sulla nona procedura di salvaguardia dei lavoratori c.d. "esodati", disciplinata dalla L. n. 178/2020. Fra le categorie di lavoratori individuati come beneficiari e che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 – si

precisa nella nota -, alcune sono di competenza degli Ispettorati Territoriali del Lavoro, come lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30.06.2012 in ragione di accordi individuali ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31.12.2011; lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave; lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 01.01.2007 e il 31.12.2011. Segnalando che i lavoratori salvaguardati devono presentare le richieste di accesso al beneficio entro il prossimo 2 marzo 2021, l'Ispettorato si sofferma sulle modalità di presentazione delle istanze per le categorie di propria competenza fornendo il modello di istanza e le dichiarazioni sostitutive da consegnare.



## **PROROGA AL 30 GIUGNO 2021 DEL FONDO NUOVE COMPETENZE**

---

Con proprio **decreto direttoriale del 17 febbraio 2021** l'**Anpal** recepisce i nuovi termini del Fondo Nuove Competenze introdotti dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2021 ed entrati in vigore al 15 febbraio, prorogando al 30 giugno 2021 la scadenza entro la quale i datori di lavoro dovranno sottoscrivere gli accordi collettivi per la rimodulazione dell'orario di lavoro e presentare le domande di contributo ad Anpal. Si tratta di modifiche introdotte per consentire di completare tutte le attività previste, anche in termini di spesa, entro la data del 31 dicembre 2021. L'obiettivo del Fondo Nuove Competenze è permettere alle imprese di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'azienda, in base alle quali una parte dell'orario di lavoro viene usata per percorsi formativi. Il Fondo Nuove Competenze copre gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali e, grazie alle modifiche introdotte dal decreto agosto, può essere utilizzato anche per favorire la realizzazione di percorsi di ricollocazione dei lavoratori. I nuovi termini sono applicabili alle istanze presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto direttoriale.



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

## **BANDO ISI 2020: DAL 1° GIUGNO AL VIA LE DOMANDE**

---

Dal 1° giugno al 15 luglio 2021 le imprese potranno accedere allo sportello informatico per la compilazione delle domande per il bando ISI 2020. A comunicarlo è l'**Inail con una nota sul proprio sito del 26 febbraio 2021**. Dal 20 luglio 2021 le imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il download del codice identificativo necessario per procedere con l'inoltro online.

## **INAIL, BANDO INFORMAZIONE PER LA PREVENZIONE 2020**

---

Pubblicato sul sito **Inail in data 22 febbraio 2021 l'avviso** relativo al "Finanziamento di interventi informativi finalizzati allo sviluppo dell'azione prevenzionale in ambito nazionale, in materia di salute e sicurezza sul lavoro". Il bando mette a disposizione quattro milioni di euro per la realizzazione di interventi informativi con l'obiettivo di sviluppare la capacità di analisi e soluzione di situazioni o problemi complessi su tematiche relative la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli aspetti legati alla individuazione, valutazione e controllo dei rischi, riferiti a specifiche aree tematiche e ambiti lavorativi. Tali progetti possono riguardare attività informative in presenza o in remoto. Sono, inoltre, oggetto di finanziamento quelle iniziative di informazione composte da un insieme di singole iniziative regionali, ciascuna destinata ad un numero non inferiore a 50 partecipanti. Possono presentare domanda, esclusivamente in via telematica, i seguenti soggetti proponenti: organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; organismi paritetici; enti di patronato nazionali; enti di patronato costituiti dalle confederazioni e associazioni operanti esclusivamente nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 30 aprile 2021 - si legge sul sito dell'Istituto - saranno pubblicati sul portale Inail la data di apertura e chiusura della procedura informatica di presentazione delle domande.

## SOSPENSIONE PREMI ASSICURATIVI PER FEDERAZIONI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

---

Nella **circolare n. 7 dell'11 febbraio 2021** l'**Inail** rende note le istruzioni riguardanti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. La Legge di Bilancio 2021, nel prevedere la sospensione dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, stabilisce che i versamenti sospesi potranno essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con pagamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. Inoltre, i versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono avvenire entro il giorno 16 di detti mesi. Infine, il provvedimento evidenzia che la sospensione non si applica ai versamenti delle rate in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 relative alla rateizzazione prevista dal decreto Agosto.

## ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI DOMESTICI

---

Con la **circolare n. 6 dell'11 febbraio 2021** l'**Inail** riassume le istruzioni emanate in materia di assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. I soggetti obbligati all'iscrizione all'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, sono quelli in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa fra i 18 e i 67 anni;
- esercizio, in via esclusiva<sup>1</sup>, di attività di lavoro in ambito domestico, intese come insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare.

Il lavoro svolto in ambito domestico rientrante nell'ambito della tutela, è quello riconducibile allo svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone che fanno parte del nucleo familiare e alla cura dell'ambiente domestico dove vive il predetto nucleo familiare. Devono considerarsi avvenuti in ambito domestico anche gli infortuni verificatisi nell'immobile dove si trascorrono le vacanze (pur se in affitto), a condizione che questo si trovi sul territorio nazionale.

In caso di infortunio spettano all'assicurato le seguenti prestazioni economiche:

- prestazione *una tantum* per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15%;
- rendita diretta per inabilità permanente (non inferiore al 16%);
- assegno per assistenza personale continuativa;

- rendita ai superstiti nel caso di infortunio mortale;
- assegno *una tantum* per infortunio mortale;
- beneficio Fondo vittime gravi infortuni.

## ISI AGRICOLTURA, ONLINE ELENCHI CRONOLOGICI PROVVISORI

---

Con la **nota dell'11 febbraio 2021** sul proprio sito l'**Inail** comunica la pubblicazione online degli elenchi cronologici provvisori relativi alle domande di partecipazione al bando ISI Agricoltura 2019-2020 che mette a disposizione 65 milioni di euro a fondo perduto per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli al fine di migliorare i livelli di salute e sicurezza al loro interno. Gli elenchi provvisori, suddivisi per asse di finanziamento e per circoscrizione territoriale, riportano la lettera "S" per i progetti ammessi al finanziamento e "N" per le domande non ammissibili, provvisoriamente, per carenza di fondi. Dal 12 febbraio al 15 marzo al via - si legge - la fase dedicata alla presentazione dei documenti aggiuntivi per le imprese che hanno inviato la domanda, attivata il 28 gennaio scorso, e che risultano collocate in posizione utile ai fini dell'ammissibilità al finanziamento. In questa fase, dunque, le imprese dovranno trasmettere il modulo di domanda (Modulo A) e la perizia asseverata (Modulo B) e la ulteriore documentazione di convalida e completamento prevista per la tipologia specifica di progetto. Gli elenchi cronologici definitivi saranno resi noti entro il 15 aprile 2021.

## INAIL: DAL 28 FEBBRAIO ACCESSO AI SERVIZI SOLO CON SPID, CIE, CNS

---

Con l'**avviso del 10 febbraio 2021** pubblicato sul proprio sito l'**Inail** ricorda che dal 28 febbraio 2021 non saranno più rilasciate nuove credenziali Inail a nessuna categoria di utenti, pertanto per l'utilizzo dei servizi online dell'istituto sarà necessario ricorrere ai sistemi SPID, CIE e CNS. L'accesso con queste modalità interesserà, dal 1° marzo 2021, gli utenti registrati nel profilo Amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato, sia che richiedano per la prima volta l'abilitazione sia che siano già in possesso delle credenziali dell'Istituto.

## AMPLIAMENTO DELLE SPECIALITÀ FARMACEUTICHE E DEI DISPOSITIVI MEDICI RIMBORSABILI

---

Nella **circolare n. 5 del 4 febbraio 2021** l'**Inail** ribadisce che sono soggette a rimborso le spese sostenute per l'acquisto di specialità farmaceutiche, che, in base alla legislazione vigente, non risultassero essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale da parte dei lavoratori infortunati e/o affetti da malattia professionale, a condizione che tali prestazioni

siano riconosciute necessarie dai medici Inail per il recupero dell'integrità psico-fisica in relazione alla patologia causata dall'evento lesivo di natura lavorativa. Destinatari della prestazione sono tutti gli assistiti (compresi i dipendenti delle amministrazioni statali e i marittimi) che si trovino nello stato di inabilità temporanea assoluta e quelli che abbiano avuto il riconoscimento di postumi stabilizzati di qualsiasi grado. La circolare, inoltre, indica i presupposti per il rimborso, definisce le modalità operative in caso di rettifica degli errori e descrive il flusso procedurale da seguire per l'istruttoria. Il termine prescrizione del diritto al rimborso dei farmaci è decennale e decorre dalla data riportata sullo scontrino comprovante l'acquisto del farmaco.

## **DENUNCIA INFORTUNIO ESTESA A NUOVE CATEGORIE DI LAVORATORI**

---

Con la **nota pubblicata il 2 febbraio 2021** sul proprio sito **Inail** comunica che dal giorno 3 febbraio 2021 i servizi online di comunicazione di infortunio e denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale sono disponibili per nuove categorie di lavoratori. Nel dettaglio sarà possibile inserire, nella compilazione dei relativi applicativi del portale web (Comunicazione e Denuncia/Comunicazione di infortunio, Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi) o nel file da inviare, i riferimenti a: rider, beneficiari reddito di cittadinanza (RdC) in attività nell'ambito dei Progetti utili alla collettività (polizza Assicurati Puc), lavoratori agili e studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.

## **INAIL: DAL 10.02 COMUNICAZIONI "REGISTRO DI ESPOSIZIONE" SOLO ONLINE**

---

Con la **nota del 1° febbraio 2021** **Inail** precisa che dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici dovranno essere inviate all'Inail esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito servizio "Registro di esposizione" reso disponibile con le circolari n. 43 del 2017 e n. 22 e n. 49 del 2018. L'Istituto segnala inoltre che, in caso di comunicazioni via PEC o in modalità cartacea successive, l'Istituto, in un'ottica di fattiva collaborazione, contatterà i datori di lavoro per avvisarli e fornire assistenza. Per l'accesso ai servizi online del portale Inail si rimanda alla circolare n. 39/2020 rammentando che le credenziali già rilasciate potranno essere utilizzare fino a scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021, mentre dal 1° ottobre 2021 l'accesso sarà consentito solo tramite SPID, CIE, CNS per tutti gli utenti.



## **SUPERBONUS PIÙ TEMPO PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI PER SCONTO IN FATTURA O CESSIONE CREDITO**

---

Con il **provvedimento del 22 febbraio 2021** l'**Agenzia delle Entrate** concede la proroga, al prossimo 31 marzo, del termine per l'invio telematico del modello di comunicazione con cui il contribuente, per fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2020, informa l'Agenzia di aver optato, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura o per la cessione di un credito d'imposta a terzi. L'amministrazione, quindi, accoglie la richiesta di operatori, consulenti e loro associazioni di categoria, di avere un tempo sufficiente per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni che non è stato possibile inviare progressivamente e che, dunque, si sono accumulate.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE: DAL 1° MARZO ACCESSO CON SPID, CIE E CNS**

---

Con il **comunicato del 16 febbraio 2021** l'**Agenzia delle Entrate** rammenta le prossime novità in tema di accesso ai servizi telematici. Il decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) ha stabilito che l'accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire attraverso SPID, CIE, CNS, dal 1° marzo 2021 le chiavi che i cittadini potranno utilizzare per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate sono SPID, CIE e CNS. Dalla stessa data non sarà più possibile ottenere le credenziali di Fisconline, cioè quelle proprie dell'Agenzia, e nei prossimi mesi quelle già in uso verranno progressivamente dismesse. Pertanto, sarà necessario dotarsi di una delle tre modalità di identificazione e autenticazione (SPID, CIE e CNS) riconosciute per i servizi on line di tutte le Pubbliche amministrazioni e che sono già utilizzabili per accedere ai servizi delle Entrate. Professionisti e imprese potranno invece richiedere le credenziali Entratel, Fisconline o Sister, anche dopo il 1° marzo e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.

## IMPOSTA DI BOLLO SULLE E-FATTURE AL VIA UN NUOVO SERVIZIO

---

Con il **provvedimento n. 34958/2021 del 4 febbraio 2021** l'**Agenzia delle Entrate** dà il via libera alla procedura informatica disponibile nel portale "Fatture e Corrispettivi" che consente a chi ha dimenticato di assolvere l'imposta di bollo nelle fatture elettroniche di verificare i dati messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e, se li ritiene corretti, mettersi in regola. In particolare, l'Agenzia delle Entrate stabilisce che per ogni soggetto titolare di partita Iva obbligato all'emissione di fattura elettronica, all'interno dell'area riservata del portale, vengano messi a disposizione due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo e delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta. La messa a disposizione dei dati è eseguita mediante servizi web esposti nell'area riservata del contribuente. Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nei citati elenchi e delle eventuali modifiche apportate dai contribuenti sarà calcolato e messo a disposizione l'importo dovuto a titolo di imposta di bollo, che può essere versato utilizzando l'apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato, oppure in modalità telematica tramite modello F24. Nel caso in cui, invece, il contribuente Iva, o l'intermediario delegato, ritenga che non siano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, potrà comunque comunicarlo alle Entrate attraverso lo stesso servizio web dedicato, presente nel portale.

## BREXIT: I CHIARIMENTI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

Con la **risoluzione n. 7 del 1° febbraio 2021** l'**Agenzia delle Entrate** fornisce chiarimenti, a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, sulle corrette modalità di adempimento degli obblighi Iva da parte degli operatori inglesi soggetti passivi d'imposta in Italia. A partire dal 1° gennaio 2021, agli scambi commerciali con il Regno Unito, a seguito del suo recesso dalla UE ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea, si applicano le regole e le formalità di natura fiscale e doganale in vigore con i Paesi terzi. In base alla normativa Iva, il soggetto non residente, UE o extra-UE, che effettua nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini Iva, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato o, in alternativa, identificandosi direttamente. L'Agenzia ha poi chiarito che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono accedere all'istituto dell'identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto Iva. Resta inteso che gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale Iva o di un identificativo Iva, nominato o rilasciato precedentemente al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne.



## INTERPELLO

### **BUONI PASTO NON IMPONIBILI ANCHE PER LO SMART WORKING**

---

Con la risposta a **interpello n. 123 del 22 febbraio 2021** l'**Agenzia delle Entrate** chiarisce che nel caso in cui si riconoscono i buoni pasto ai lavoratori agili, si ritiene che gli stessi non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente. In assenza di disposizioni che limitano l'erogazione, da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto in favore dei propri dipendenti, per tali prestazioni sostitutive del servizio di mensa trova applicazione il regime di parziale imponibilità prevista dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del TUIR, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Pertanto, il datore di lavoro non sarà tenuto ad operare anche nei confronti dei lavoratori in smart working, la ritenuta a titolo di acconto Irpef sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.

### **BONUS AFFITTO ANCHE PER ESERCENTI ATTIVITÀ DI COMMERCIO CON COMPENSI SUPERIORI A 5 MILIONI**

---

Con la risposta a **interpello n. 102 dell'11 febbraio 2021** l'**Agenzia delle Entrate** fornisce chiarimenti in tema di bonus affitti. Le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, beneficiano del bonus affitti nella misura del 20% dell'importo mensile del canone relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno del 2020, versato nel periodo d'imposta 2020 per la locazione dei locali in cui vengono svolte in via esclusiva attività di commercio al dettaglio. Le imprese non potranno usufruire del credito d'imposta con riferimento ai canoni versati per la locazione e la subconcessione degli immobili in cui sono svolte esclusivamente attività diverse da quelle di commercio al dettaglio.

## **DECRETO RILANCIO REGIME IVA PER STRUMENTAZIONE PER DIAGNOSTICA**

---

Con la risposta agli [interpelli n. 99](#) e [n. 100 dell'11 febbraio 2021](#) l'**Agenzia delle Entrate** riconferma che l'elenco dei beni attratti nel regime agevolato Iva, previsto dal decreto Rilancio - che prevede per le cessioni di determinati beni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, l'esenzione dall'imposta, con diritto alla detrazione per il cedente e l'applicazione dell'aliquota del 5% dal 2021 - è tassativo. Quindi, le barelle idonee a trasportare pazienti Covid-19 vi rientrano, perché possono essere considerate quali "carrelli per emergenza", mentre restano escluse le apparecchiature radiologiche per esami diagnostici in quanto non associate ad alcuna delle voci doganali che aprono la strada all'agevolazione.

## **CUMULABILITÀ TRA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO "CURA ITALIA" E "RISTORI"**

---

Con la risposta a **interpello n. 104 dell'11 febbraio 2021** l'**Agenzia delle Entrate** interviene sul tema di cumulabilità tra le misure agevolative previste dai decreti legati all'emergenza Covid-19. In particolare, ha precisato che è possibile beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori pur avendo già beneficiato dell'indennità prevista dal decreto Cura Italia in favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva. Il contributo a fondo perduto del decreto Ristori rappresenta un ulteriore beneficio di natura monetaria previsto dal legislatore in conseguenza del perdurare della situazione di difficoltà in favore dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza da Covid-19, spettante al ricorrere dei nuovi requisiti previsti.

## **SUPERBONUS ANCHE AI SUPERCONDOMINI E AI CONTRIBUENTI NON RESIDENTI IN ITALIA**

---

Con la risposta a **interpello n. 94 dell'8 febbraio 2021** l'**Agenzia delle Entrate** conferma che possono usufruire della detrazione del 110% delle spese sostenute, i condomini che effettuano, insieme alla sostituzione dell'impianto termico che serve l'intero "supercondominio", anche l'isolamento termico delle facciate e del tetto degli edifici in cui sono situate le loro abitazioni, ottenendo la diminuzione di due classi energetiche. A poter fruire dell'agevolazione - come chiarito con [l'interpello n. 91 del 8 febbraio 2021](#) - anche il contribuente non residente in Italia ma futuro proprietario di un immobile ad uso abitativo nel nostro Paese (e quindi titolare di reddito fondiario) potrà accedere al Superbonus per le spese sostenute per l'acquisto di un immobile antisismico ad uso residenziale.

## ESENZIONE IVA SOLO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RICONOSCIUTA DALLA REGIONE

---

Con la risposta a **interpello n. 85 del 4 febbraio 2021** l'**Agenzia delle Entrate** evidenzia che l'esenzione ai fini dell'Iva prevista per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e per quelle didattiche di ogni genere, come anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, non si applica alle attività di formazione svolte al di fuori dell'ambito regionale, in mancanza di uno specifico riconoscimento da parte della Regione in cui la società intende svolgere i corsi di formazione professionale.

## INDENNITÀ COVID, NIENTE IRPEF PER AUTONOMI E COLLABORATORI

---

Con la risposta a **interpello n. 84 del 3 febbraio 2021** l'**Agenzia delle Entrate** comunica che non è soggetta a tassazione Irpef l'indennità *una tantum* erogata a liberi professionisti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte alla crisi a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nella risposta fornita l'Agenzia delle Entrate richiama quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto Ristori secondo cui i contributi e le indennità erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. La medesima misura, precisa l'Agenzia delle Entrate, si applica ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che posseggano un reddito di lavoro autonomo non superiore ad euro 23.400, un volume d'affari complessivo non superiore ad euro 30.00 e non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato.

## SUPERBONUS 110% E ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE

---

Con la risposta a **interpello n. 80 del 3 febbraio 2021** l'**Agenzia delle Entrate** chiarisce che la norma stabilisce che, se gli [interventi di demolizione e ricostruzione](#) di interi edifici per la riduzione di due classi del rischio sismico sono realizzati nei comuni compresi nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare si ha diritto al Sismabonus. Gli interventi devono essere realizzati nei limiti delle disposizioni normative urbanistiche, e l'edificio deve essere venduto entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

Affinché l'acquirente, persona fisica, di un'unità immobiliare possa beneficiare del "Sismabonus acquisti" nella versione Superbonus 110%, l'atto di acquisto, relativo

all'edificio demolito e ricostruito per ridurre i rischi sismici, deve essere stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione, ossia entro il 30 giugno 2022.

## **SUPERBONUS: NON SPETTA IN ASSENZA DI CONDOMINIO E ALLE IMPRESE**

---

Con la risposta a **interpello n. 83 del 3 febbraio 2021** l'**Agenzia delle Entrate** afferma che non è possibile fruire della detrazione Superbonus se le strutture oggetto degli interventi non risultano costituite in condominio secondo la disciplina civilistica prevista. Ne consegue che una cooperativa "mista" che ha realizzato cioè due complessi immobiliari, in zone diverse di Roma, divisi ciascuno in palazzine con scale separate, con circa 50 unità immobiliari ciascuna, mantenendo la proprietà delle parti comuni e dei locali commerciali, dopo aver assegnato gli alloggi ai soci, non potrà fruire del Superbonus sugli interventi di ristrutturazione dello stabile, non essendo le strutture oggetto dei lavori costituite in condominio. Inoltre, con risposta a **interpello n. 70 del 2 febbraio 2021** l'**Agenzia delle Entrate** chiarisce che anche i soggetti titolari di reddito d'impresa non rientrano tra i beneficiari del Superbonus, di conseguenza una società non potrà fruire della detrazione pari al 110% sul complesso immobiliare situato in zona sismica, comprato, demolito, ricostruito e destinato alla vendita, ma solo delle agevolazioni previste per l'acquisto degli immobili antisismici nella misura del 75% o dell'85%. L'Agenzia delle Entrate ribadisce che la condizione necessaria per fruire del Sismabonus è il trasferimento da parte dell'impresa della proprietà dell'immobile entro 18 mesi dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. L'atto di acquisto deve essere stipulato entro la scadenza indicata, dal momento che le detrazioni si riferiscono alle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021.

## **BONUS VACANZE INDEBITO: LA RESTITUZIONE IN DICHIARAZIONE**

---

Con la risposta a **interpello n. 66 del 1° febbraio 2021** l'**Agenzia delle Entrate** specifica che se il *bonus vacanze* è stato indebitamente fruito, c'è la possibilità di restituire la somma percepita, senza sanzioni e interessi in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Laddove il modello ISEE, utile per la fruizione del cd. "bonus vacanze" sia stato compilato in modo errato dalla parte del contribuente, determinando un utilizzo scorretto dell'agevolazione, il dichiarante può sanare la propria posizione restituendo l'importo fruito indebitamente tramite la dichiarazione dei redditi compilando gli appositi campi del modello prescelto.



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

## **VACCINI AI DIPENDENTI, LE FAQ DEL GARANTE PRIVACY**

---

Con **tre nuove Faq pubblicate il 17 febbraio 2021** sul proprio sito internet il **Garante della Privacy** interviene sul tema del trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l'avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e, di conseguenza, le informazioni relative alla vaccinazione nell'ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell'idoneità alla mansione specifica ma non deve comunicare al datore di lavoro, neanche a fronte del consenso del lavoratore, i nominativi dei dipendenti vaccinati. Il datore può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati. In merito alla richiesta di vaccinazione per accedere ai luoghi di lavoro o svolgere determinate mansioni il Garante specifica, infine, che non esiste ancora un intervento legislativo al riguardo: il datore di lavoro può solo limitarsi ad attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità mentre nei casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, come nel contesto sanitario, mettere in campo le disposizioni vigenti sulle "misure speciali di protezione" previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del D.Lgs. n. 81/2008).



*Ministero dello Sviluppo Economico*

## **INVESTIMENTI IN STARTUP E PMI INNOVATIVE: LE REGOLE**

Publicato in **Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2021** il decreto attuativo del **Ministero dello Sviluppo Economico**, di concerto con il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, che definisce le modalità di attuazione del nuovo incentivo, introdotto dall'articolo 38, commi 7 e 8, del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), per le persone fisiche che investono in *startup* e PMI innovative. L'agevolazione, concessa ai sensi del Regolamento Ue n.1407/2013 sugli aiuti *de minimis*, è pari al 50% dell'investimento effettuato nelle startup innovative, con un investimento agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro annui, con vincolo di mantenimento per almeno tre anni, per un ammontare di detrazione non superiore a 50mila euro; la somma sale a 300.000 euro per gli investitori in PMI innovative, per un ammontare di detrazione non superiore a 150.000 euro. Per gli investimenti che superano tale limite, sulla parte eccedente ed in ciascun periodo d'imposta, si potrà detrarre un importo pari al 30% dell'eccedenza, nel limite di 200.000 euro in tre esercizi finanziari. L'investimento - si legge sul sito MISE - può essere effettuato direttamente o anche indirettamente attraverso quote degli Organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr). La presentazione della domanda, la registrazione e la verifica dell'aiuto *de minimis* sarà effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica in corso di predisposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico che si occuperà anche di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie. Ad essere ammessi sono tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell'anno 2020 e fino all'operatività della piattaforma e l'impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021. Prima dell'investimento, l'impresa dovrà presentare apposita istanza online (allegato A), completamente dematerializzata specificando gli elementi identificativi dell'azienda, l'ammontare dell'investimento da effettuare (allegato B) e della detrazione che si intende richiedere (allegato C).

## FONDO SALVAGUARDIA IMPRESE, AL VIA LE DOMANDE

---

Con una **nota pubblicata il 1° febbraio 2021** sul proprio sito istituzionale il **Ministero dello Sviluppo Economico** comunica l'attivazione della procedura informatica online gestita da Invitalia S.p.a. che mette in palio una dotazione di 300 milioni di euro per il Fondo salvaguardia imprese, istituito dal decreto Rilancio. Il fondo è finalizzato all'acquisizione di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria con la proposta contestuale di un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l'occupazione.

Per avere accesso al fondo è indispensabile aver già avviato un confronto presso la struttura per la crisi d'impresa del MISE, soddisfacendo inoltre almeno una delle seguenti condizioni: essere titolari di marchi storici di interesse nazionale; essere società di capitali con numero di dipendenti superiore a 250; detenere beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, indipendentemente dal numero degli occupati.



## FERMO PESCA 2020: PRESENTAZIONE DOMANDE

---

Con il **decreto interministeriale del n.1/2021 del 3 febbraio 2021** pubblicato sul sito del **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** si chiarisce che a partire da lunedì 8 febbraio, ed entro il termine massimo del 28 febbraio 2021, i pescatori interessati da misure di arresto temporaneo dell'attività possono richiedere il bonus previsto dalla Legge di Bilancio 2020. Vengono stabiliti importi e modalità di accesso: l'indennità giornaliera onnicomprensiva - si legge - è pari a 30 euro e le imprese interessate devono presentare una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline" entro i termini stabiliti. La procedura di inoltro e i relativi allegati con apposite istruzioni sono disponibili nella pagina web dedicata al Fermo Pesca. Data la ristrettezza dei tempi, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla procedura da parte delle imprese, pur nel rispetto del termine del 28 febbraio 2021 per l'inoltro dell'istanza, è possibile inviare la sola "scheda 9" prelevabile all'interno del sistema "CIGSonline", con l'elenco dei lavoratori e dei relativi periodi di sospensione, entro la data del 31 marzo 2021, laddove l'impresa risultasse ancora sprovvista del visto dell'Autorità marittima competente. Gli utenti - si legge nella comunicazione ministeriale - sono invitati a monitorare la casella e-mail fornita in sede di inoltro dell'istanza, sulla quale verranno notificate eventuali comunicazioni.



## TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al mese di **gennaio** che è pari a **102,9%**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di gennaio 2021 è di **0,564883%**.